

Traduzione esterna

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

PROVVISORIO
2005/0183(COD)

4.4.2006

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa
(COM(2005)0447 – C6-0356/2005 – 2005/0183(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Holger Krahmer

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE	26

PROPOSTA DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa
(COM(2005)0447 – C6-0356/2005 – 2005/0183(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0447)¹,
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0356/2005),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0000/2006),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 Considerando 8

(8) Lo stato di qualità dell'aria deve essere migliorato o, se già buono, mantenuto. In caso di superamento degli standard di qualità dell'aria gli Stati membri devono intervenire per ottenere la conformità ai valori fissati; il superamento dei valori dovuto alla sabbatura delle strade nella stagione invernale non deve essere considerato.

(8) Lo stato di qualità dell'aria deve essere migliorato o, se già buono, mantenuto. In caso di superamento degli standard di qualità dell'aria gli Stati membri devono intervenire per ottenere la conformità ai valori fissati; il superamento dei valori dovuto alla sabbatura *e salatura* delle strade nella stagione invernale non deve essere considerato.

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento del relatore all'articolo 13, paragrafo 3.

¹ GU.../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Emendamento 2
Considerando 10

(10) Le particelle sottili (PM_{2,5}) hanno impatti molto negativi sulla salute umana. Finora, inoltre, non esiste una soglia identificabile al di sotto della quale il PM_{2,5} non rappresenta un rischio. Per tale motivo la disciplina prevista per questo inquinante deve essere differente da quella di altri inquinanti atmosferici. Tale approccio dovrebbe mirare ad una riduzione generale delle concentrazioni nei siti di fondo urbano per garantire che ampie fasce della popolazione beneficino di una migliore qualità dell'aria. Tuttavia, per garantire un livello minimo di tutela della salute su tutto il territorio, a tale approccio occorre affiancare la definizione di un **livello massimo per la concentrazione assoluta**.

(10) Le particelle sottili (PM_{2,5}) hanno impatti molto negativi sulla salute umana. Finora, inoltre, non esiste una soglia identificabile al di sotto della quale il PM_{2,5} non rappresenta un rischio. Per tale motivo la disciplina prevista per questo inquinante deve essere differente da quella di altri inquinanti atmosferici. Tale approccio dovrebbe mirare ad una riduzione generale delle concentrazioni nei siti di fondo urbano per garantire che ampie fasce della popolazione beneficino di una migliore qualità dell'aria. Tuttavia, per garantire un livello minimo di tutela della salute su tutto il territorio, a tale approccio occorre affiancare la definizione di un **valore-obiettivo**.

Motivazione

Cfr. la motivazione degli emendamenti del relatore all'articolo 2, numero 6 e all'articolo 7, paragrafo 2.

Emendamento 3
Articolo 2, numero 6

6. “livello massimo di concentrazione”: *soppresso*
livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare rischi eccessivamente elevati per la salute umana, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e in seguito non deve essere superato;

Motivazione

L'espressione “livello massimo di concentrazione” corrisponde di fatto ad un valore limite. La Commissione introduce tale espressione per le disposizioni relative al nuovo standard PM_{2,5}. Il relatore propone di regolamentare il PM_{2,5} in due fasi distinte: in primo luogo occorre definire un valore-obiettivo, mentre in secondo luogo, al momento del riesame della direttiva, può essere fissato un valore limite. A causa della scarsa esperienza nella

misurazione del PM_{2,5} e della disponibilità di dati poco affidabili, attualmente non deve essere fissato alcun valore limite. L'espressione "livello massimo di concentrazione" sarà sostituita in tutto il testo seguente dalla formula "valore-obiettivo".

Emendamento 4
Articolo 2, numero 25 bis (nuovo)

25 bis. "composti organici volatili" (COV): qualsiasi sostanza presente nell'aria ma non emessa direttamente o indirettamente dall'uomo. Tra esse figurano in particolare anche le emissioni dovute ad eventi naturali (eruzioni vulcaniche, attività sismiche, attività geotermiche, incendi spontanei, tempeste di vento o trasporto o risospensione atmosferici di particelle naturali dalle regioni secche).

Motivazione

All'articolo 19, la direttiva dispone il trattamento delle "emissioni da fonti naturali". Risulta pertanto necessario definire tale concetto.

Emendamento 5
Articolo 6, paragrafo 2

2. In tutte le zone e gli agglomerati nei quali il livello degli inquinanti di cui al paragrafo 1 presenti nell'aria ambiente supera la soglia di valutazione superiore stabilita per tali inquinanti, la qualità dell'aria ambiente è valutata tramite misurazioni in siti fissi. Tali misurazioni **possono essere** integrate da tecniche di modellizzazione e/o da misurazioni indicative al fine di fornire informazioni adeguate sulla qualità dell'aria ambiente.

2. In tutte le zone e gli agglomerati nei quali il livello degli inquinanti di cui al paragrafo 1 presenti nell'aria ambiente supera la soglia di valutazione superiore stabilita per tali inquinanti, la qualità dell'aria ambiente è valutata tramite misurazioni in siti fissi. Tali misurazioni **sono** integrate da tecniche di modellizzazione e/o da misurazioni indicative al fine di fornire informazioni adeguate sulla qualità dell'aria ambiente.

Motivazione

Oltre alle misurazioni in siti fissi, anche le tecniche di modellizzazione e/o le misurazioni indicative devono essere giuridicamente vincolanti. Le tecniche di modellizzazione si sono affermate nella pratica e forniscono un importante contributo alla realizzazione di una base dati affidabile sulla qualità dell'aria ambiente. Ciò vale in particolare per quanto concerne i dati sul PM_{2,5}.

Emendamento 6
Articolo 6, paragrafo 3

3. In tutte le zone e gli agglomerati nei quali il livello degli inquinanti di cui al paragrafo 1 presenti nell'aria ambiente è inferiore alla soglia di valutazione superiore stabilita per tali inquinanti, la qualità dell'aria ambiente **può essere** valutata con una combinazione di misurazioni in siti fissi e tecniche di modellizzazione e/o misurazioni indicative.

3. . In tutte le zone e gli agglomerati nei quali il livello degli inquinanti di cui al paragrafo 1 presenti nell'aria ambiente è inferiore alla soglia di valutazione superiore stabilita per tali inquinanti, la qualità dell'aria ambiente **viene** valutata con una combinazione di misurazioni in siti fissi e tecniche di modellizzazione e/o misurazioni indicative.

Motivazione

Oltre alle misurazioni in siti fissi, anche le tecniche di modellizzazione e/o le misurazioni indicative devono essere giuridicamente vincolanti. Le tecniche di modellizzazione si sono affermate nella pratica e forniscono un importante contributo alla realizzazione di una base dati affidabile sulla qualità dell'aria ambiente. Ciò vale in particolare per quanto concerne i dati sul PM_{2,5}.

Emendamento 7
Articolo 7, paragrafo 2, lettera a

a) i metodi supplementari consentano di pervenire a un livello d'informazione sufficiente per la valutazione della qualità dell'aria con riferimento ai valori limite, ai **livelli massimi di concentrazione** o alle soglie di allarme e ad un livello d'informazione adeguato per consentire d'informare il pubblico;

a) i metodi supplementari consentano di pervenire a un livello d'informazione sufficiente per la valutazione della qualità dell'aria con riferimento ai valori limite, ai **valori-obiettivo** o alle soglie di allarme e ad un livello d'informazione adeguato per consentire d'informare il pubblico;

(Tale modifica vale in tutto il testo legislativo; l'accettazione dell'emendamento comporterà adeguamenti tecnici nell'intero testo.)

Motivazione

Il relatore propone di regolamentare il PM_{2,5} in due fasi distinte: in primo luogo occorre definire un valore-obiettivo, mentre in secondo luogo, al momento del riesame della direttiva, può essere fissato un valore limite. A causa della scarsa esperienza nella misurazione del PM_{2,5} e della disponibilità di dati poco affidabili, attualmente non deve essere fissato alcun valore limite. L'espressione "livello massimo di concentrazione" sarà sostituita in tutto il testo seguente dalla formula "valore-obiettivo".

Emendamento 8
Articolo 7, paragrafo 2, comma 3

Nel caso di cui al secondo comma, ai fini della valutazione della qualità dell'aria in riferimento ai valori limite o ai **livelli massimi di concentrazione** si tiene conto dei risultati delle tecniche di modellizzazione e/o delle misurazioni indicative.

Nel caso di cui al secondo comma, ai fini della valutazione della qualità dell'aria in riferimento ai valori limite o ai **valori-obiettivo** si tiene conto dei risultati delle tecniche di modellizzazione e/o delle misurazioni indicative.

(Tale modifica vale in tutto il testo legislativo; l'accettazione dell'emendamento comporterà adeguamenti tecnici nell'intero testo.)

Motivazione

Il relatore propone di regolamentare il PM_{2,5} in due fasi distinte: in primo luogo occorre definire un valore-obiettivo, mentre in secondo luogo, al momento del riesame della direttiva, può essere fissato un valore limite. A causa della scarsa esperienza nella misurazione del PM_{2,5} e della disponibilità di dati poco affidabili, attualmente non deve essere fissato alcun valore limite. L'espressione "livello massimo di concentrazione" (nella versione inglese analogamente "concentration cap") sarà sostituita in tutto il testo seguente dalla formula "valore-obiettivo".

Emendamento 9
Articolo 13, paragrafo 3, comma 1

3. Gli Stati membri **possono designare** zone o agglomerati nei quali i valori limite per il PM₁₀ sono superati a causa delle concentrazioni di PM₁₀ nell'aria ambiente dovute alla risospensione delle particelle a seguito della sabbatura delle strade nella stagione invernale.

3. Gli Stati membri **designano** zone o agglomerati nei quali i valori limite per il PM₁₀ sono superati **in misura considerevole** a causa delle concentrazioni di PM₁₀ nell'aria ambiente dovute alla risospensione delle particelle a seguito della sabbatura **e salatura** delle strade.

Motivazione

L'adeguamento è inteso a semplificare la procedura. Non è necessaria una designazione formale di tali zone. È invece sufficiente trasmettere alla Commissione un elenco delle zone che gli Stati membri dovranno designare. Dovrebbe essere garantito che siano esclusi soltanto gli effetti dannosi imputabili in misura considerevole alla sabbatura ed alla salatura delle strade, poiché la contaminazione preesistente è già considerata nella determinazione del valore limite. Occorre contemplare anche la salatura, poiché in alcune regioni lo spargimento di sale sulle strade nella stagione invernale risulta indispensabile.

Emendamento 10

Articolo 13, paragrafo 3, comma 4

Fatto salvo l'articolo 19, per le zone e gli agglomerati di cui al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri sono tenuti a predisporre i piani o i programmi di cui all'articolo 21 solo se il superamento dei valori del PM₁₀ è dovuto a cause diverse dalla sabbiatura delle strade effettuata nei mesi invernali.

Fatto salvo l'articolo 19, per le zone e gli agglomerati di cui al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri sono tenuti a predisporre i piani o i programmi di cui all'articolo 21 solo se il superamento dei valori del PM₁₀ è dovuto a cause diverse dalla sabbiatura **e salatura** delle strade effettuata nei mesi invernali.

Motivazione

Occorre contemplare anche la salatura, poiché in alcune regioni lo spargimento di sale sulle strade nella stagione invernale risulta indispensabile.

Emendamento 11

Articolo 19, paragrafo 1, comma 1

1. Gli Stati membri **possono designare** zone o agglomerati nei quali il superamento dei valori limite o dei **livelli massimi di concentrazione** per un determinato inquinante è imputabile a fonti naturali.

1. Gli Stati membri **designano** zone o agglomerati nei quali il superamento dei valori limite o dei **valori-obiettivo** per un determinato inquinante è imputabile a fonti naturali **e dove la contaminazione da fonti naturali supera in misura considerevole la normale contaminazione di fondo.**

Motivazione

L'adeguamento è inteso a semplificare la procedura. Non è necessaria una designazione formale di tali zone. Gli Stati membri sono invece tenuti a designare le aree e trasmetterne un elenco alla Commissione. Dovrebbe essere garantito che siano escluse soltanto quelle contaminazioni preesistenti da fonti naturali che superano considerevolmente la contaminazione di fondo media già considerata nella determinazione dei valori limite o valori-obiettivo.

Emendamento 12

Articolo 19, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione pubblicherà linee guida relative all'esame di verifica ed all'esclusione dei superamenti imputabili a fonti naturali.

Motivazione

Al fine di prevenire abusi e difficoltà procedurali, sono necessarie linee guida relative all'esame di verifica ed all'esclusione dei superamenti imputabili a fonti naturali.

Emendamento 13 Articolo 20, paragrafo 1

1. Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile raggiungere i valori limite fissati per il biossido di azoto o il benzene oppure **il livello massimo di concentrazione** per il PM_{2,5} entro i termini di cui all'allegato XI o all'allegato XIV, punto C, gli Stati membri possono prorogare tale termine di cinque anni al massimo per la zona o l'agglomerato in questione, **a condizione che:**

1. Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile raggiungere i valori limite fissati per il biossido di azoto o il benzene oppure **il valore-obiettivo** per il PM_{2,5} entro i termini di cui all'allegato XI o all'allegato XIV, punto C, gli Stati membri possono prorogare tale termine di cinque anni al massimo per la zona o l'agglomerato in questione, a condizione che **sia predisposto un piano o un programma a norma dell'articolo 21 per la zona o l'agglomerato, dal quale risulti che i valori limite e i valori-obiettivo saranno conseguiti entro il nuovo termine fissato.**

a) sia predisposto un piano o un programma a norma dell'articolo 21 per la zona o per l'agglomerato cui s'intende applicare la proroga e la Commissione ne sia informata;

b) sia predisposto e successivamente comunicato alla Commissione un programma per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico per il periodo in cui si applica la proroga; tale programma deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato XV, punto B e deve dimostrare che i valori limite o i livelli massimi di concentrazione saranno conseguiti entro il nuovo termine fissato.

Motivazione

La sintesi del paragrafo 1, lettera a) e lettera b) qui proposta, mira principalmente a semplificare il sistema e l'impostazione linguistica.

Emendamento 14 Articolo 20, paragrafo 2

2. Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile conformarsi ai valori limite per il biossido di zolfo, il monossido di carbonio, il piombo e il PM₁₀ di cui all'allegato XI, per le caratteristiche di dispersione specifiche del sito, per le condizioni climatiche avverse o per l'apporto di inquinanti transfrontalieri, gli Stati membri non sono soggetti all'obbligo di applicare tali valori limite **fino al 31 dicembre 2009 al massimo**, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1, **lettere a) e b)**.

2. Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile conformarsi ai valori limite per il biossido di zolfo, il monossido di carbonio, il piombo e il PM₁₀ di cui all'allegato XI, per le caratteristiche di dispersione specifiche del sito, per le condizioni climatiche avverse o per l'apporto di inquinanti transfrontalieri, gli Stati membri non sono soggetti all'obbligo di applicare tali valori limite **fino a cinque anni al massimo dall'entrata in vigore della presente direttiva**, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1.

Motivazione

Considerata la procedura di codecisione, i termini di attuazione e i le procedure necessarie per la predisposizione dei piani e dei programmi negli Stati membri, il termine previsto non risulta realistico. La proroga è stata pertanto adeguata al termine previsto all'articolo 20, paragrafo 1.

Emendamento 15

Articolo 20, paragrafo 4, comma 1

4. Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione i casi in cui ritengono applicabile il paragrafo 1 o 2 e le comunicano i piani o i programmi e il programma di abbattimento dell'inquinamento atmosferico di cui al paragrafo 1, **lettere a) e b)**, comprese tutte le informazioni utili di cui la Commissione deve disporre per valutare la conformità a tutte le condizioni applicabili.

4. Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione i casi in cui ritengono applicabile il paragrafo 1 o 2 e le comunicano i piani o i programmi e il programma di abbattimento dell'inquinamento atmosferico di cui al paragrafo 1, comprese tutte le informazioni utili di cui la Commissione deve disporre per valutare la conformità a tutte le condizioni applicabili.

Motivazione

La modifica al comma 1 consegue dalla modifica all'articolo 20, paragrafo 1.

Emendamento 16

Articolo 20, paragrafo 4, comma 2

Se la Commissione non solleva obiezioni entro **nove** mesi dalla data di ricevimento della notifica, si considera che le

Se la Commissione non solleva obiezioni entro **tre** mesi dalla data di ricevimento della notifica, si considera che le

condizioni per l'applicazione dei paragrafi 1 o 2 siano soddisfatte.

condizioni per l'applicazione dei paragrafi 1 o 2 siano soddisfatte.

Motivazione

Il termine di verifica per la Commissione deve essere ridotto da nove a tre mesi poiché i comuni e gli enti territoriali interessati necessitano di una sicurezza giuridica in tempi brevi.

Emendamento 17

Articolo 21, paragrafo 1, comma 1

1. Se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite, un valore-obiettivo **o un livello massimo di concentrazione** qualsiasi, più qualunque margine di superamento eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a predisporre piani o programmi per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il valore limite, il valore-obiettivo **o il livello massimo di concentrazione** del caso specificato negli allegati XI e XIV.

1. Se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite **o** un valore-obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di superamento eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a predisporre piani o programmi per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il valore limite **o** il valore-obiettivo del caso specificato negli allegati XI e XIV.

Motivazione

La modifica al comma 1 consegue dalla modifica all'articolo 7, paragrafo 2.

Emendamento 18

Articolo 21, paragrafo 1, comma 2

I piani o i programmi contengono almeno le informazioni di cui all'allegato XV, **punto A, e** devono essere comunicati **tempestivamente** alla Commissione.

I piani o i programmi contengono almeno le informazioni di cui all'allegato XV. **Essi possono eventualmente includere misure a norma dell'articolo 22.**

Motivazione

Nei piani e nei programmi destinati alla riduzione generale dell'inquinamento atmosferico possono essere introdotte preventivamente a scopo di semplificazione misure a norma dell'articolo 22, volte alla riduzione a breve termine di picchi di inquinamento.

La trasmissione di informazioni relative a piani e programmi per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico avviene già adesso in forma elettronica. L'espressione "tempestivamente" è stata soppressa, in quanto non tutti i piani sono trasmessi tempestivamente alla Commissione dopo essere stati ultimati. È più opportuno raccogliere i piani prima a livello nazionale, per poi trasmettere alla Commissione congiuntamente tutte le

informazioni relative a ciascun anno. Tra l'altro ciò corrisponde alla prassi adottata sinora. La Commissione può regolare nel dettaglio la procedura di trasmissione a norma dell'articolo 26, paragrafo 2.

Emendamento 19

Articolo 21, paragrafo 1, comma 2 bis (nuovo)

2 bis. I piani e i programmi di cui al comma 1 sono predisposti a condizione che per gli impianti industriali rientranti nella Direttiva 96/61/CE e che applicano le migliori tecniche disponibili a norma dell'articolo 2, numero 11, di tale direttiva, non siano adottate altre misure, a parte l'applicazione delle migliori tecniche disponibili. I piani e i programmi devono essere comunicati congiuntamente alla Commissione nell'appropriata forma elettronica, entro un termine da determinare a norma dell'articolo 26, paragrafo 2.

Motivazione

Il regolamento nel nuovo comma 2 bis corrisponde al testo dell'articolo 3, paragrafo 3, e al considerando 5 della quarta direttiva derivata dalla direttiva quadro sulla qualità dell'aria ambiente (Direttiva 2004/107/CE concernete l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi aromatici nell'aria ambiente). Le aziende che utilizzano le migliori tecniche disponibili compiendo grandi sforzi non devono essere ulteriormente penalizzate. Ai comuni ed agli enti territoriali è fatto salvo di adottare provvedimenti volontari per produrre un ulteriore miglioramento della qualità dell'aria.

Emendamento 20

Articolo 22, paragrafo 1

1. Se in determinate zone o agglomerati sussiste il rischio che i livelli degli inquinanti presenti nell'aria ambiente superino uno o più valori limite, ***livelli massimi di concentrazione***, valori-obiettivo o soglie di allarme di cui agli allegati VII, XI, XII, ***punto A*** e XIV, gli Stati membri provvedono, se opportuno, a elaborare piani d'azione contenenti indicazioni sui provvedimenti da adottare nel breve termine per ridurre il rischio e per limitarne la durata.

1. Se in determinate zone o agglomerati sussiste il rischio che i livelli degli inquinanti presenti nell'aria ambiente superino uno o più valori limite, valori-obiettivo o soglie di allarme di cui agli allegati VII, XI, XII e XIV, gli Stati membri provvedono, se opportuno, a elaborare piani d'azione contenenti indicazioni sui provvedimenti da adottare nel breve termine per ridurre il rischio e per limitarne la durata.

Tuttavia, *se sussiste il rischio che venga superata la soglia di allarme per l'ozono indicata nell'allegato XII, punto B, gli Stati membri preparano* i piani d'azione a breve termine solo se, a loro parere, alla luce delle condizioni geografiche, meteorologiche ed economiche nazionali, le possibilità di ridurre il rischio, la durata o la gravità del superamento sono significative. Nella redazione dei piani d'azione a breve termine gli Stati membri tengono conto della decisione 2004/279/CE.

Tuttavia, *gli Stati membri devono preparare* i piani d'azione a breve termine solo se, a loro parere, alla luce delle condizioni geografiche, meteorologiche ed economiche nazionali, le possibilità di ridurre il rischio, la durata o la gravità del superamento sono significative. Nella redazione dei piani d'azione a breve termine gli Stati membri tengono conto della decisione 2004/279/CE.

Motivazione

Non è chiaro perché le eccezioni di cui al comma 2 debbano valere soltanto per l'ozono. La condizione che i piani relativi a provvedimenti a breve termine debbano essere predisposti soltanto quando le misure in essi contenute possono contribuire in misura determinante al miglioramento della qualità dell'aria ambiente, sulla base della situazione data nonché del principio di proporzionalità, appare scontata.

Emendamento 21 Articolo 22, paragrafo 2

2. I piani d'azione a breve termine di cui al paragrafo 1 possono, in funzione del caso, contemplare provvedimenti per limitare e, se necessario, sospendere le attività, compresa la circolazione dei veicoli a motore, che contribuiscono al rischio che i rispettivi valori limite, livelli massimi di concentrazione, valori-obiettivo o soglie di allarme siano superati. Tali piani d'azione possono anche prevedere provvedimenti efficaci connessi con l'attività degli impianti industriali e l'uso di prodotti.

2. I piani d'azione a breve termine di cui al paragrafo 1 possono, in funzione del caso, contemplare provvedimenti per limitare e, se necessario, sospendere le attività, compresa la circolazione dei veicoli a motore, che contribuiscono al rischio che i rispettivi valori limite, livelli massimi di concentrazione, valori-obiettivo o soglie di allarme siano superati. Tali piani d'azione possono anche prevedere provvedimenti efficaci connessi con l'attività degli impianti industriali e l'uso di prodotti.
Vale in proposito l'articolo 21, paragrafo 1, comma 2.

Motivazione

Modifica conseguente. Cfr. la motivazione dell'emendamento del relatore all'articolo 21, paragrafo 1.

Emendamento 22 Articolo 22, paragrafo 3

3. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico e delle associazioni interessate, **quali le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le associazioni di tutela dei gruppi di popolazione sensibili e gli altri organismi sanitari pertinenti**, sia i risultati delle loro indagini sulla fattibilità e sul contenuto dei piani d'azione specifici a breve termine, sia informazioni sull'attuazione di tali piani.

3. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico e delle associazioni interessate sia i risultati delle loro indagini sulla fattibilità e sul contenuto dei piani d'azione specifici a breve termine, sia informazioni sull'attuazione di tali piani. **Le organizzazioni interessate comprendono le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le associazioni di tutela dei gruppi di popolazione sensibili, gli altri organismi sanitari pertinenti e le associazioni di categoria coinvolte.**

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento del relatore all'articolo 24, paragrafo 1.

Emendamento 23

Articolo 22, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione pubblica regolarmente esempi di migliori prassi sulla predisposizione di piani per provvedimenti a breve termine.

Motivazione

Nella presente direttiva non devono essere proposti provvedimenti per la riduzione della contaminazione da inquinanti a livello locale o regionale. Secondo il relatore, la formulazione di proposte concrete non è compatibile con il principio di sussidiarietà. A causa delle difficoltà che numerosi comuni ed enti territoriali riscontrano nella messa a punto dei piani e nella relativa attuazione, la Commissione dovrebbe pubblicare esempi di migliori prassi. Questi ultimi agevolerebbero lo scambio di migliori prassi tra i comuni.

Emendamento 24

Articolo 24, paragrafo 1, introduzione

1. Gli Stati membri provvedono ad informare adeguatamente e con tempestività il pubblico e le associazioni interessate, quali le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le associazioni di tutela dei gruppi di popolazione sensibili e altri

1. Gli Stati membri provvedono ad informare adeguatamente e con tempestività il pubblico e le associazioni interessate, quali le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le associazioni di tutela dei gruppi di popolazione sensibili, altri

organismi sanitari pertinenti, in merito:

organismi sanitari pertinenti *e le associazioni di categoria coinvolte*, in merito:

Motivazione

I provvedimenti previsti dai piani riguardano principalmente il traffico e, in maniera diretta o indiretta, le attività economiche. Pertanto occorre garantire che siano consultate ed informate anche le associazioni di categoria coinvolte.

Emendamento 25 Articolo 24, paragrafo 2

2. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le relazioni annue **complete** riguardanti tutti gli inquinanti disciplinati dalla presente direttiva.

Tali relazioni contengono in sintesi **almeno** i livelli del superamento dei valori limite, **livelli massimi di concentrazione**, valori-obiettivo, obiettivi a lungo termine, soglie di informazione e soglie di allarme per i periodi di mediazione interessati. Oltre a queste informazioni deve essere presentata una valutazione sintetica degli effetti del superamento dei valori predetti. Tali relazioni possono comprendere, se del caso, ulteriori informazioni e valutazioni sulla tutela dei boschi e delle foreste e dati su altri inquinanti per i quali sono previste disposizioni di monitoraggio nella presente direttiva, quali, ad esempio, alcuni precursori dell'ozono non regolamentati indicati nell'allegato X, punto B.

2. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le relazioni annue riguardanti tutti gli inquinanti disciplinati dalla presente direttiva.

Tali relazioni contengono in sintesi i livelli del superamento dei valori limite, valori-obiettivo, obiettivi a lungo termine, soglie di informazione e soglie di allarme per i periodi di mediazione interessati. Oltre a queste informazioni deve essere presentata una valutazione sintetica degli effetti del superamento dei valori predetti. Tali relazioni possono comprendere, se del caso, ulteriori informazioni e valutazioni sulla tutela dei boschi e delle foreste e dati su altri inquinanti per i quali sono previste disposizioni di monitoraggio nella presente direttiva, quali, ad esempio, alcuni precursori dell'ozono non regolamentati indicati nell'allegato X, punto B.

Motivazione

Le relazioni devono essere limitate alle informazioni essenziali, così da sgravare i comuni, gli enti territoriali e gli Stati membri.

Emendamento 26 Articolo 28

Gli Stati membri determinano le sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni

da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. ***Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione non oltre la data prevista all'articolo 30, paragrafo 1, nonché, quanto prima possibile, ogni eventuale modifica.***

da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Motivazione

La notifica delle disposizioni è regolata all'articolo 31 della presente direttiva. Gli Stati membri non devono essere tenuti a comunicare alla Commissione le sanzioni applicate in caso di violazione dei regolamenti nazionali.

Emendamento 27 Articolo 30

La Commissione riesamina, entro i cinque anni successivi all'**adozione** della presente direttiva, le disposizioni relative al $PM_{2,5}$. In particolare formula e propone un approccio dettagliato per fissare obblighi giuridicamente vincolanti **per la riduzione dell'esposizione** che tengano conto **delle diverse situazioni** della qualità dell'aria **che si profileranno in futuro** e delle potenzialità di riduzione esistenti negli Stati membri.

La Commissione riesamina, entro i cinque anni successivi all'**entrata in vigore** della presente direttiva, le disposizioni relative al $PM_{2,5}$ e PM_{10} **tenendo conto delle ultime scoperte scientifiche**. In particolare formula e propone un approccio dettagliato per fissare obblighi giuridicamente vincolanti che tengano conto **della situazione** della qualità dell'aria e delle potenzialità di riduzione esistenti negli Stati membri.

Motivazione

Attualmente i dati relativi al $PM_{2,5}$ sono scarsi. Appare pertanto giustificato che la Commissione preveda entro cinque anni una revisione delle attuali disposizioni sulla base di dati affidabili. Tuttavia, nell'ambito del riesame della presente direttiva, la Commissione prevede di adeguare le disposizioni soltanto in materia di $PM_{2,5}$, proponendo obblighi giuridicamente vincolanti per la riduzione dell'esposizione. Ciò comporta un'inutile limitazione del campo d'azione. Entro cinque anni, alla luce delle più recenti scoperte scientifiche e delle esperienze maturate, dovrebbe essere possibile condurre un riesame approfondito della direttiva. A tale scopo sarà necessario considerare la correlazione tra valori giornalieri e valori annui, sia, la misurazione parallela di PM_{10} e $PM_{2,5}$ nonché la compatibilità con la nuova direttiva NEC.

Emendamento 28

Articolo 31, paragrafo 1, introduzione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva ***entro il 31 dicembre 2007***. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva ***entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva***. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Motivazione

Un termine di attuazione indipendente da una data di calendario appare appropriata alla luce dei lunghi tempi richiesti dalla procedura.

Emendamento 29

Allegato III, punto A, lettera a bis (nuova)

A bis) RISPETTO DEI VALORI LIMITE

Gli Stati membri assicurano che nell'intero territorio nazionale i valori per il diossido di zolfo, il PM₁₀, il piombo e il monossido di carbonio nell'aria ambiente non superino i valori limite fissati all'allegato XI.

Il rispetto dei valori limite non vale per i seguenti luoghi:

a) In tutti i luoghi nei quali in base ai criteri del presente allegato non vengano disposti siti di campionamento per gli agenti inquinanti oggetto del presente allegato.

b) Nelle aree non accessibili al pubblico e non abitate stabilmente o disabitate.

c) All'interno di zone industriali o impianti industriali per i quali valgono tutte le disposizioni in materia di protezione del lavoro e che non siano accessibili al pubblico.

d) Sulle strade e in corrispondenza delle linee spartitraffico di autostrade o strade a scorrimento veloce.

Motivazione

La nuova lettera a bis) ha lo scopo di chiarire che in determinati luoghi nel territorio statale che non sono rilevanti ai fini dell'esposizione della popolazione, il rispetto dei valori di base non si applica. Tali luoghi comprendono le zone non accessibili al pubblico o gli impianti industriali non accessibili al pubblico per i quali valgono tutte le disposizioni in materia di protezione del lavoro. Inoltre sulle strade e in corrispondenza delle linee spartitraffico di autostrade, a condizione che esse non siano importanti ai fini dell'esposizione per la salute umana, il rispetto dei valori limite non è possibile a causa dell'elevata concentrazione di traffico.

Emendamento 30 Allegato V, punto A, lettera a

Proposta della Commissione

Popolazione dell'agglomerato o della zona (in migliaia di abitanti)	Se la concentrazione supera la soglia di valutazione superiore	Se la concentrazione massima è compresa tra la soglia di valutazione superiore e quella inferiore
0-249	<i>1</i>	<i>1</i>
250-499	<i>2</i>	<i>1</i>
500-749	<i>2</i>	<i>1</i>
750-999	<i>3</i>	<i>1</i>
1 000-1 499	<i>4</i>	<i>2</i>
1 500-1 999	<i>5</i>	<i>2</i>
2 000-2 749	<i>6</i>	<i>3</i>
2 750-3 749	<i>7</i>	<i>3</i>
3 750-4 749	<i>8</i>	<i>4</i>
4 750-5 999	<i>9</i>	<i>4</i>
≥ 6 000	<i>10</i>	<i>5</i>

Emendamenti del Parlamento

Popolazione dell'agglomerato o della zona (in migliaia di abitanti)	Se la concentrazione supera la soglia di valutazione superiore		Se la concentrazione massima è compresa tra la soglia di valutazione superiore e quella inferiore	
	<i>Agenti inquinanti esclusi i PM_{2,5}</i>	<i>PM_{2,5}</i>	<i>Agenti inquinanti esclusi i PM_{2,5}</i>	<i>PM_{2,5}</i>
0-249	1	<i>1</i>	1	<i>1</i>
250-499	2	<i>1</i>	1	<i>1</i>
500-749	2	<i>1</i>	1	<i>1</i>
750-999	3	<i>1</i>	1	<i>1</i>
1 000-1 499	4	<i>2</i>	2	<i>1</i>
1 500-1 999	5	<i>2</i>	2	<i>1</i>
2 000-2 749	6	<i>3</i>	3	<i>1</i>
2 750-3 749	7	<i>3</i>	3	<i>1</i>
3 750-4 749	8	<i>4</i>	4	<i>2</i>
4 750-5 999	9	<i>4</i>	4	<i>2</i>
≥ 6 000	10	<i>5</i>	5	<i>2</i>

Motivazione

La misurazione parallela di PM₁₀ e PM_{2,5} comporterà costi aggiuntivi. Tuttavia vi sono numerosi argomenti in favore di una riduzione dei punti di campionamento per il PM_{2,5}, senza dover rinunciare di conseguenza ad un incremento della tutela della salute né alla misurazione di PM_{2,5} su tutto il territorio: 1. la distribuzione di PM_{2,5} nell'aria ambiente è più uniforme rispetto a quella di PM₁₀; il monitoraggio può quindi essere effettuato in misura altrettanto efficiente con un numero ridotto di stazioni di misurazione. 2. tra il PM₁₀ e il PM_{2,5} vi è una stretta correlazione (il PM₁₀ presenta una concentrazione costante di PM_{2,5} in una percentuale tra il 65 ed il 70%). È possibile rilevare dati affidabili sul PM_{2,5} mediante una combinazione tra misurazioni e tecniche di modellizzazione.

Il relatore propone pertanto di dimezzare i punti di misurazione per il PM_{2,5} (arrotondamento

in caso di cifre non intere).

Emendamento 31
Allegato XI, tabella al punto "PM₁₀"

Proposta della Commissione

Periodo di mediazione	Valore limite	Margine di superamento	Data entro la quale il valore limite deve essere raggiunto
PM₁₀			
1 giorno	50 µg/m ³ , da non superare più di 35 volte per anno civile	50 %	
Anno civile	40 µg/m ³	20 %	

Emendamenti del Parlamento

Periodo di mediazione	Valore limite	Margine di superamento	Data entro la quale il valore limite deve essere raggiunto
PM₁₀			
1 giorno	50 µg/m ³ , da non superare più di 35 volte per anno civile	50 %	
Anno civile	40 µg/m ³	20 %	<i>entro il 31 dicembre 2009</i>
	32 µg/m ³	20 %	<i>1° gennaio 2010</i>

Motivazione

Inizialmente la Commissione aveva annunciato una soglia di riduzione per il valore medio annuo di PM₁₀, che non trova riscontro nella presente proposta. Il valore medio annuo proposto dalla Commissione per il PM₁₀ pari a 40 µg/m³, che dopo il 2010 resterà in vigore immutato, è poco ambizioso. Nella maggior parte delle città tale valore è raggiunto sin d'ora. Il relatore propone, parallelamente alla riduzione del valore-obiettivo per il PM_{2,5}, una riduzione del valore limite per il PM₁₀ del 20% a 32 µg/m³ annui. Il valore medio annuo di 32 µg/m³ presenta inoltre una migliore correlazione con il valore medio giornaliero di 50 µg/m³.

Emendamento 32
Allegato XIV, punto B

Proposta della Commissione

Obiettivo di riduzione dell'esposizione da ottenere rispetto all'AEI nel 2010	Data entro la quale deve essere raggiunto l'obiettivo di riduzione dell'esposizione
20 %	2020

Se l'indicatore di esposizione media espresso in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nell'anno di riferimento è uguale o inferiore a $7 \mu\text{g}/\text{m}^3$, l'obiettivo di riduzione dell'esposizione è fissato a zero.

Emendamenti del Parlamento

Obiettivo di riduzione dell'esposizione da ottenere rispetto all'AEI nel 2010		Data entro la quale deve essere raggiunto l'obiettivo di riduzione dell'esposizione
<i>Concentrazione iniziale in $\mu\text{g}/\text{m}^3$</i>	<i>Obiettivo di riduzione in percentuale</i>	2020
7	0	
8	1	
9	1	
10	1	
11	1	
12	2	
13	3	
14	4	
15	5	
16	6	
17	7	
18	8	
19	9	
20	10	
21	12	
22	14	
23	16	
24	18	
25	20	
26	22	
27	25	
28	28	
29	31	
30	34	
31	37	
32	39	
33	41	
34	43	
35	45	

Se l'indicatore di esposizione media espresso in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nell'anno di riferimento è uguale o inferiore a $7 \mu\text{g}/\text{m}^3$, l'obiettivo di riduzione dell'esposizione è fissato a zero.

Motivazione

Nella sua proposta, la Commissione ha deciso di stabilire un obiettivo di riduzione forfettario del 20% senza effettuare una stima delle conseguenze per indagare quali provvedimenti

concreti e quali costi avrebbe comportato una riduzione del 20% per i rispettivi Stati membri. Il relatore è convinto che un modello scaglionato, che sia differenziato per ciascuno Stato membro e nell'ambito del quale si tenga conto maggiormente delle prestazioni pregresse, sia in ogni caso preferibile ad un obiettivo di riduzione forfettario. I costi di riduzione aumentano infatti in misura esponenziale rispetto al calo del livello di inquinamento. L'obiettivo forfettario del 20% è più difficile da raggiungere soprattutto per gli Stati membri che hanno già intrapreso grandi sforzi per il miglioramento della qualità dell'aria ambiente e che partono da livelli più elevati. Gli Stati che presentano un inquinamento maggiore, invece, devono rafforzare la riduzione. Il modello della Commissione non tiene conto delle prestazioni pregresse e tende a penalizzare piuttosto che a premiare le cosiddette "early actions". Un modello scaglionato consentirebbe di dare agli Stati membri stimoli più forti per intraprendere misure tempestive di riduzione, indipendentemente dal rispettivo livello iniziale.

Il relatore propone un modello scaglionato che si orienta in base ad una funzione esponenziale, e non lineare. Il punto di partenza è dato dalla riduzione del 20% con $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$, analogamente alla proposta della Commissione.

Formula con relativa didascalia:

$$R\% = (CA - 7)^2 * RM / (CI - 7)^2$$

R% – riduzione in percentuale

7 – soglia minima di riduzione, qui: 7

CI – concentrazione iniziale (collegata alla RM)

RM – riduzione massima in percentuale

CA = concentrazione attuale

Emendamento 33
Allegato XIV, lettera C

Proposta della Commissione

Periodo di mediazione	Livello massimo di concentrazione	Margine di superamento	Data entro la quale deve essere raggiunto il livello massimo di concentrazione
anno civile	$25 \mu\text{g}/\text{m}^3$	20% all'entrata in vigore della presente direttiva, con riduzione il 1° gennaio successivo e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante fino a raggiungere lo 0% entro il 1° gennaio 2010	1° gennaio 2010

Emendamento del Parlamento

Periodo di mediazione	Valore-obiettivo	Margine di superamento	Data entro la quale deve essere raggiunto il valore-obiettivo

Kalender-jahr	20 µg/m ³	20% all'entrata in vigore della presente direttiva, con riduzione il 1° gennaio successivo e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante fino a raggiungere lo 0% entro il 1° gennaio 2010	1° gennaio 2010
---------------	----------------------	--	-----------------

Motivazione

Il valore di 25 µg/m³ proposto dalla Commissione è poco ambizioso. In numerose città, che presentano un inquinamento della qualità dell'aria piuttosto elevato, tale valore è raggiunto sin d'ora. Il relatore propone un valore-obiettivo pari a 20 µg/m³: tale valore tiene conto sia dell'esigenza di una maggiore tutela della salute, sia della relativa praticabilità. Tale valore è correlato alla riduzione del valore limite prevista per il PM₁₀ all'allegato XI.

Emendamento 34
Allegato XV, punto B.

Questo punto è soppresso.

Motivazione

La soppressione dell'allegato XV B. è intesa a semplificare il sistema. Cfr. la motivazione dell'emendamento del relatore all'articolo 20, paragrafo 1.

Emendamento 35
Allegato XVII, penultimo rigo

Proposta della Commissione

<i>Allegato XV punto B</i>	-	-	-	-
---------------------------------------	---	---	---	---

Emendamenti del Parlamento

soppresso

Motivazione

Modifica conseguente.

MOTIVAZIONE

1. Introduzione

In Europa il miglioramento della qualità dell'aria rappresenta una delle più importanti sfide in materia ambientale e di politica della salute. L'elevato inquinamento atmosferico, in particolare nelle regioni e negli agglomerati ad elevata densità di popolazione nell'Unione europea, è corresponsabile di numerose affezioni dell'apparato respiratorio e delle relative conseguenze. Negli ultimi decenni la qualità dell'aria in Europa è già decisamente migliorata, grazie a severi regolamenti legislativi ed ai progressi tecnici, sia sul piano del traffico sia per quanto concerne le centrali energetiche e gli impianti industriali.

Il miglioramento della qualità dell'aria ambiente continua a costituire una sfida di rilievo. Il problema dell'inquinamento atmosferico può essere risolto soltanto a lungo termine e all'interno di un quadro europeo, in particolare grazie al rafforzamento dei provvedimenti transfrontalieri. Per poter raggiungere tali ambiziosi obiettivi, la Comunità necessiterà in futuro di ulteriori strumenti: l'aria pulita negli Stati membri può essere garantita soltanto se le direttive vigenti vengono applicate coerentemente e se nuove proposte legislative dell'Unione europea si concentreranno sulle limitazioni delle emissioni per coloro che le producono. A tale scopo occorre dare la priorità agli ambiti sinora poco considerati e scarsamente regolati da normative.

2. La proposta della Commissione

Il 21 settembre 2005 è stata approvata dalla Commissione la "Direttiva relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa". Essa sintetizza la preesistente direttiva quadro in materia ed altri quattro strumenti legislativi, tra cui quattro direttive derivate e una risoluzione del Consiglio. I testi legislativi preesistenti in materia di qualità dell'aria subiscono tagli del 50% a causa della prevista semplificazione. Si determina una modernizzazione degli obblighi di relazione e una semplificazione dello scambio di informazioni. La nuova direttiva non intende intaccare i valori limite vigenti. Il valore limite annuo determinato attualmente per il PM_{10} ($40 \mu\text{g}/\text{m}^3$) nonché il valore limite giornaliero ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$), che può essere superato non più di 35 volte per anno civile, restano immutati. Un elemento di novità nella proposta della Commissione è l'introduzione dello standard $PM_{2,5}$ a partire dal 2010. Per il $PM_{2,5}$ si propone sia un livello massimo di concentrazione (corrispondente ad un valore limite) pari a $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$, sia un obiettivo di riduzione per tutti gli Stati membri del 20% entro il 2020.

3. La posizione del relatore

Disposizioni relative al PM_{10} : inizialmente la Commissione aveva annunciato una soglia di riduzione per il valore medio annuo di PM_{10} , che non trova riscontro nella presente proposta. Il valore medio annuo proposto dalla Commissione per il PM_{10} pari a $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$, che dopo il 2010 resterà in vigore immutato, è poco ambizioso. Nella maggior parte delle città tale valore è raggiunto sin d'ora. Il relatore propone una riduzione del valore limite per il PM_{10} a $32 \mu\text{g}/\text{m}^3$ annui (riduzione del 20%). Il valore medio annuo di $32 \mu\text{g}/\text{m}^3$ presenta inoltre una migliore correlazione con il rigoroso valore medio giornaliero di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$, che può essere

superato al massimo 35 volte per anno civile. Sinora tale prassi ha creato grandi difficoltà di attuazione agli Stati membri, in particolare alle città ed ai comuni interessati. La Commissione ha riconosciuto il problema ed ha concesso ai comuni una proroga di cinque anni per i termini di adempimento delle disposizioni, nonché eccezioni ai valori limite in vigore. Benché ciò sia da accogliere con favore nella pratica, permane comunque l'interrogativo se si tratti dello strumento appropriato, se dopo cinque anni dovesse risultare impossibile rispettare tali valori limite.

Il relatore propone inoltre per i comuni l'importante esenzione, subordinata a determinate condizioni, dall'obbligo di pianificazione per quanto concerne i provvedimenti a breve termine. I piani per i provvedimenti a breve termine devono essere predisposti soltanto laddove per mezzo delle misure previste e tenendo conto delle condizioni geografiche, meteorologiche ed economiche in loco, sussista un potenziale considerevole di riduzione del rischio, della durata o dell'entità del superamento, nonché di miglioramento della qualità dell'aria ambiente.

Disposizioni relative al PM_{2,5}: secondo le più recenti scoperte scientifiche, i maggiori rischi per la salute possono essere causati non tanto dalle particelle di grandi dimensioni, bensì da quelle di piccole dimensioni (PM_{2,5}). Risulta pertanto necessario iniziare a monitorare tali minuscole particelle.

Il relatore propone di regolamentare il PM_{2,5} in due fasi distinte: in primo luogo occorre definire un valore-obiettivo, mentre in secondo luogo, al momento del riesame della direttiva entro cinque anni al massimo, può essere fissato un valore limite. A causa della scarsa esperienza nella misurazione del PM_{2,5} e della disponibilità di dati poco affidabili, attualmente non deve essere fissato alcun valore limite. L'espressione "livello massimo di concentrazione sarà sostituita in tutto il testo seguente dalla formula "valore-obiettivo".

Il valore medio annuo proposto dalla Commissione per il PM_{2,5} pari a 25 µg/m³ è poco ambizioso. In numerose città che presentano un livello di inquinamento atmosferico decisamente elevato tale valore tiene conto sia dell'esigenza di una maggiore tutela della salute sia della fattibilità. Il valore è correlato alla riduzione a 32 µg/m³ proposta per il valore limite per il PM₁₀.

Nella sua proposta, la Commissione ha deciso di stabilire un obiettivo di riduzione forfettario del 20% per il PM_{2,5} senza effettuare una stima delle conseguenze per indagare quali provvedimenti concreti e quali costi avrebbe comportato una riduzione del 20% per i rispettivi Stati membri. Il relatore è convinto che un modello scaglionato, che sia differenziato per ciascuno Stato membro e nell'ambito del quale si tenga conto maggiormente delle prestazioni pregresse, sia in ogni caso preferibile ad un obiettivo di riduzione forfettario. I costi di riduzione aumentano infatti in misura esponenziale rispetto al calo del livello di inquinamento. L'obiettivo forfettario del 20% è più difficile da raggiungere soprattutto per gli Stati membri che hanno già intrapreso grandi sforzi per il miglioramento della qualità dell'aria ambiente e che partono da livelli più elevati. Gli Stati che presentano un inquinamento maggiore, invece, devono rafforzare la riduzione. Il modello della Commissione non tiene conto delle prestazioni pregresse e tende a penalizzare piuttosto che a premiare le cosiddette "early actions". Un modello scaglionato consentirebbe di dare agli Stati membri stimoli più forti per intraprendere misure tempestive di riduzione, indipendentemente dal rispettivo

livello iniziale.

Ulteriori disposizioni: il relatore propone diverse semplificazioni al sistema e chiarimenti di ordine linguistico, destinati ad agevolarne l'attuazione soprattutto a livello amministrativo. Inoltre risulta doverosa una definizione di "fonti naturali". Occorre garantire che siano escluse soltanto le contaminazioni preesistenti da fonti naturali che superino in misura considerevole l'inquinamento di fondo medio già computato nei valori limite o nei valori-obiettivo. Al fine di prevenire abusi o difficoltà procedurali, la Commissione deve pubblicare linee guida sull'esame di verifica e sull'esclusione dei superamenti imputabili a fonti naturali.